



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

Allegato E) alla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 16.09.2019

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO
– ALIMENTARI E ARTIGIANALI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.09.2016.

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24.09.2019



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto e finalità.
- Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale.
- Art. 3 – Definizioni.
- Art. 4 – Istituzione della De.Co..
- Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co..
- Art. 6 – Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni.
- Art. 7 – Logo De.Co..
- Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.
- Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.
- Art. 10 – Commissioni Comunali per la De.Co..
- Art. 11 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo.
- Art. 12 – Controlli e sanzioni.
- Art. 13 – Struttura organizzativa competente.
- Art. 14 – Iniziative comunali e di coordinamento.
- Art. 15 – Le tutele e le garanzie.
- Art. 16 – Attività di coordinamento.
- Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali.
- Art. 18 – Norme finali.

Allegati:

- a) Il logo liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De. Co..
- b) Il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De. Co..
- c) Domanda di iscrizione nel registro produttori De. Co. (da compilare in bollo).



Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari ed artigianali tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Nove.
2. Il Comune di Nove individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 1 e 2 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Nove intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Nove intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Nove, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale.

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) Dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro – alimentari ed artigianali (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico.
 - b) Dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali e artigianali (e delle



attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) Dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) Della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari ed artigianali;
- e) Del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni.

- 1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo le modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
- 2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

- 1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale strumento promozionale del Comune di Nove.
- 2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
- 3. La De. Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale.
- 4. La De. Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Nove. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co..

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co..



2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o delle sue tradizioni e lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - I prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - Gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purchè in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - Carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - Salse e condimenti;
 - Formaggi e altri prodotti derivanti dal latte;
 - Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - Paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - Preparazioni di pesci e crostacei;
 - Prodotti di origine animale;
 - Piatti tradizionali della cucina locale;
 - Bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquore e cocktail;
 - Prodotti artigianali locali.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 nell'ambito del Comune di Nove, anche se non vi hanno la sede legale.
6. L'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
9. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - Dei prodotti De. Co. e di altri prodotti tipici locali;



- Dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- 3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.
- 4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
- 5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.
- 6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato il logo "Comuni De. Co." nella forma originaria promossa da Anci, che si allega al presente regolamento.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De. Co. ai prodotti locali.

1. I prodotti che si fregiano della De. Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Nove ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con ingredienti e/o materiali e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti e/o materiali ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica – alimentare e tecnica della produzione tradizionale.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
8. Per i prodotti artigianali tradizionali locali, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, saranno specificate in base alla specifica tradizione, le fasi della produzione / il processo produttivo e la tipologia dei materiali da utilizzare.



Art. 9 – Procedure per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
3. In particolare dovranno essere indicati:
 - Il nome del prodotto;
 - L'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - La data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione/produzione del prodotto;
 - Le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e/o stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - I materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - La descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e/o stagionatura;
 - Per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 10.
5. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De. Co. e allegherà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
7. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
8. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.



11. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.
12. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10 – Commissioni comunali per la De. Co..

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De. Co. è affidato a delle apposite Commissioni, agro-alimentare ed artigianale, nominate dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione De. Co. per le produzioni agro-alimentare è composta da numero 5 membri e precisamente:
 - n. 3 membri proposti dalla maggioranza consiliare, tra cui il Presidente della Commissione, come segue:
 - 1) n. 1 tecnico od esperto nel settore agro-alimentare;
 - 2) n. 1 esperto nell'attività di ristorazione;
 - 3) n. 1 esperto individuato dall'associazione di categoria più rappresentativa o dalla Pro-Loco, laddove presente;
 - n. 2 membri esperti, proposti dalla minoranza consiliare.

Il Sindaco e l'assessore preposto partecipano di diritto ai lavori con funzione di referenti

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato.

3. La Commissione De. Co. per le produzioni artigianali è composta da numero 5 membri e precisamente:
 - n. 3 membri proposti dalla maggioranza consiliare, tra cui il Presidente della Commissione, come segue:
 - 1) n. 1 tecnico od esperto nel settore ceramico;
 - 2) n. 1 esperto individuato dalla Pro-Loco;
 - 3) n. 1 esperto individuato dall'associazione di categoria degli artigiani più rappresentativa;
 - n. 2 membri esperti, proposti dalla minoranza consiliare

Il Sindaco e l'assessore preposto partecipano di diritto ai lavori con funzione di referenti

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato

4. A supporto del lavoro delle commissioni, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari ed artigianali da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali od imprese, in relazione allo specifico settore produttivo.



5. Le Commissioni De.Co. durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e vengono dichiarate indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Le Commissioni operano validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alle presenti Commissioni le norme del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.
8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11 – Utilizzo della De. Co. e del relativo logo.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De. Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De. Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De. Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De. Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De. Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano generare confusione con il logo De. Co..
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc..
6. Il Comune di Nove, proprietario del logo De. Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
7. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De. Co. da parte di soggetti non autorizzati.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De. Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12 – Controlli e sanzioni.

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Nove a termini di legge.
2. È compito del Responsabile del Servizio comunale competente, la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De. Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:



- a) Il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De. Co.;
 - c) La perdita dei requisiti richiesti;
 - d) L'uso difforme o improprio del logo De. Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
 - e) Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie, frodi alimentari e frodi nel commercio.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni, sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo, registrano le stesse per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Il competente Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De. Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De. Co.;
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De. Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 – Struttura organizzativa competente.

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi al Servizio Commercio – Attività produttive del Comune di Nove.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 – Iniziative comunali e di coordinamento.

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De. Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15 – Le tutele e le garanzie.

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, artigianali e produttive in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Art. 16 – Attività di coordinamento.

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, artigianali e produttive riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative statali e regionali vigenti, nonché agli usi e consuetudini.

Art. 18 – Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli art. 1 e 2, ancorchè non espressamente previste.



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

ALLEGATO A)

Logo De.Co.



Nel riquadro blu va inserita la dicitura "Comune di Nove".



ALLEGATO B)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Nove
Piazza G. De Fabris, 4
36055 Nove (VI)

Oggetto: segnalazione De.Co..

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti: *

Firma



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

Data _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

ALLEGATO C)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al sig. Sindaco
del Comune di Nove
Piazza G. De Fabris, 4
36055 Nove (VI)

Oggetto: richiesta De.Co..

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ e residente in _____
via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di titolare / leg. rapp. della ditta _____ avente la
qualifica di:

Imprenditore agricolo.

Artigiano.

Commerciante al dettaglio.

Esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Altro _____ con

sede

In _____ via _____ c.f.: _____ premesso:

Che la propria ditta produce il prodotto _____

Che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure

Per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co..

allega i seguenti documenti:



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.o.);
- altro _____ *

data _____ Firma _____

* *Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*